

N. R.G. 858/2020



TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice

ORDINANZA

(art. 702-bis c.p.c.)

nella causa civile iscritta al n. 858 2020 di Ruolo Generale vertente

t r a

DI

e

in

proprio e anche quale titolare dell'omonima ditta individuale - rappresentati e difesi dall'avv.

LUCIANO ALESSANDRO

- parte ricorrente -

e

- rappresentata e difesa dall'avv.

e dall'avv.

- rappresentata e difesa dall'avv.

, dall'avv.

e dall'avv.

- parte resistente -

Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. i ricorrenti di in
 persona del socio accomandatario e legale rappresentante *pro tempore* nonché

in proprio e anche quale titolare dell'omonima impresa individuale, convenivano in
 giudizio e . (in seguito anche '), chiedendo

la revoca del contratto di assicurazione denominato "polizza
 sottoscritta in data da con la società per l'importo di euro
 450.000,00 e, per l'effetto, la dichiarazione di inefficacia nei confronti dei ricorrenti dell'atto di
 disposizione del patrimonio consistente nel pagamento del premio corrisposto all'atto della stipula
 del contratto di assicurazione.

I ricorrenti espongono, in particolare, che: coniuge di prelevava
 gradualmente, dal febbraio 2017 al luglio 2018, l'importo complessivo di euro 492.880,00,
 facendoli dapprima transitare sul conto corrente cointestato con il marito e poi riversandoli sul

Emissione in formato PDF da parte del Tribunale di Pordenone - Ufficio di Informazione e Assistenza al Cittadino - Tel. 0432/940419

proprio conto corrente personale (doc. 5-12 e 13-26 di parte ricorrente); accortosi di essere privo della liquidità necessaria a far fronte alle obbligazioni derivanti dalla propria attività, il ricorrente chiedeva inutilmente alla moglie di restituirgli le somme indebitamente prelevate; in data 19.12.2018 sottoscriveva con la predetta polizza investendo l'importo di euro 450.000,00, indicando quali beneficiari, in caso di morte dell'assicurata, i propri genitori e (doc. 36 di parte ricorrente).

Si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, rimettendosi alla valutazione del Tribunale.

Si costituiva in giudizio anche chiedendo in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti e, nel merito, contestando la sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria ordinaria, instava per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 30.6.2020, tenuta con la modalità della trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lett. h), DL 18/2020, la causa è stata riservata per la decisione.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla società . Invero, soggetti passivi dell'azione revocatoria ordinaria sono sia il debitore sia il terzo contraente (cfr., quanto ai principi generali in materia, Cass. 6390/2020), il quale è litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c.

Nel merito, il ricorso è fondato e va pertanto accolto, per i motivi appresso indicati.

Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria sono richiesti i seguenti presupposti: a) la sussistenza di un diritto di credito; b) l'atto dispositivo del patrimonio del debitore; c) l'*eventus damni*, ossia il pericolo prodotto dall'atto dispositivo impugnato per la realizzazione del diritto del creditore; d) l'elemento soggettivo, costituito dalla *scientia damni* del debitore negli atti dispositivi posteriori al sorgere del credito o dalla dolosa preordinazione per gli atti anteriori, dei quali, in caso di atti a titolo oneroso, anche il terzo deve essere a conoscenza o esserne partecipe (*participatio fraudis*).

Il credito per il quale parte ricorrente agisce in revocatoria ha ad oggetto la restituzione delle somme di denaro trasferite dai conti correnti aziendali e da quello personale del al conto personale della . In particolare, il pagamento di parte del credito, non oggetto di specifica contestazione, è già stato ingiunto alla con ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. del Tribunale di Pordenone di data 28.12.2019, mentre il credito residuo è ancora *sub iudice*.

Quest'ultima circostanza non è ostativa all'esercizio dell'azione revocatoria, la quale è esperibile anche in presenza di ragioni di credito non accertate giudizialmente ed anche quando il credito non

può essere ritenuto certo, liquido ed esigibile o è addirittura litigioso (cfr. Cass. 22859/2019; Cass. 11471/2003; Cass. 12678/2001).

Infatti, in aderenza al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“in tema di azione revocatoria ordinaria l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali”* (Cass. 23208/2016; cfr. anche Cass. 5619/2016; Cass. 2673/2016; Cass. 23666/2015).

L'atto dispositivo del patrimonio del debitore è rappresentato dalla stipulazione da parte della società di una polizza del tipo , contratto con cui le somme corrisposte dall'assicurato alla società quali premi vengono versate in fondi di investimento interni all'assicuratore e, in caso di decesso dell'assicurato, la società corrisponde ai beneficiari del contratto un capitale assicurato rappresentato dal controvalore delle quote detenute in ciascun fondo interno, incrementato di una determinata maggiorazione.

Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale polizza ha causa mista, finanziaria e assicurativa (*ex multis*, Cass. 6319/2019) e, agli effetti dell'azione revocatoria, deve essere considerata atto a titolo oneroso.

Il pregiudizio ai creditori quale conseguenza del suddetto atto di disposizione patrimoniale (*eventus damni*) deriva dalla stessa stipulazione della polizza da parte della debitrice, che altera dal punto di vista qualitativo la propria garanzia patrimoniale generica.

Per la configurabilità dell'*eventus damni* è infatti sufficiente una variazione anche solo qualitativa del patrimonio del debitore che comporti maggiore incertezza o difficoltà nella realizzazione del credito (cfr., *ex multis*, Cass. 16221/2019: *“Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni”) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”*).

Nel caso di specie, la somma di euro 450.000,00 investita in tale polizza non può essere sottoposta né ad azione esecutiva né cautelare ex art. 1923 c.c., in quanto il contratto ha, almeno in parte, natura assicurativa, rendendo pertanto meno agevole la soddisfazione del credito del ricorrente.

antiriciclaggio, ad effettuare più accurate ed approfondite valutazioni del rischio inerenti al cliente, all'ambito di attività da questo svolta, alle caratteristiche e al comportamento tenuto dallo stesso al momento dell'operazione oltre che alla ragionevolezza di quest'ultima.

Per quanto sopra, assorbente rispetto ad ogni altra deduzione, difesa ed eccezione articolata dalle parti, la domanda va accolta e, per l'effetto, va dichiarata l'inefficacia nei confronti del ricorrente dell'atto dispositivo consistente nel pagamento da parte della resistente del premio in relazione al contratto di assicurazione specificamente descritto in ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base al DM 55/2014 e successive modifiche, valore di causa, esclusa la fase istruttoria ed applicate le aliquote medie ridotte ex art. 4 DM cit., in ragione dell'attività svolta e del concreto grado di complessità della controversia.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, così provvede:

1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del pagamento del premio di euro 450.000,00 in relazione al contratto specificamente descritto in motivazione;
2. Condanna le parti resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 634,00 per anticipazioni e complessivi euro 5.737,00 per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Si comunichi.

Pordenone, 04/08/2020

Il Giudice
(dr. Piero Leanza)

